

*Gli emendamenti dell'Anci al decreto legge Milleproroghe all'esame della Camera*

# Debiti, fondo garanzia al 2022

## Obbligo di accantonamento e sanzioni da rinviare

DI MATTEO BARBERO

**R**inviare di un anno l'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia per i debiti commerciali per completare l'allineamento dei sistemi contabili con la piattaforma dei crediti commerciali (Pcc) e rafforzare gli strumenti centralizzati di monitoraggio degli scostamenti più rilevanti. E' questa la motivazione con cui l'Anci ha riproposto per la conversione del decreto Milleproroghe l'emendamento per prorogare al 2022 l'entrata in vigore delle sanzioni previste dai commi 859 e seguenti della legge di bilancio 2019. A legislazione vigente tale disciplina decorre dal 2021 e si applica in conseguenza della violazione dei termini di pagamento delle transazioni commerciali o della mancata riduzione del debito pregresso. Si tratta di inadempimenti che sono rilevati attraverso indicatori calcolati a partire dalle informazioni registrate Pcc alla quale il legislatore ha assegnato il ruolo di base informativa unica per il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali. In tale quadro, annota Anci, è evidente che l'applicazione immediata por-

rebbe seri problemi attuativi legati al non completo allineamento del contenuto informativo della Piattaforma crediti commerciali con le scritture contabili locali. I problemi applicativi sollevati dalla piattaforma, infatti, in buona parte risolti con l'introduzione di Siope+, richiedono tuttavia agli enti un ulteriore sforzo per l'allineamento del pregresso e per il completamento dell'integrazione fra procedure informatiche di contabilità locali e Siope+. Appare, inoltre, inopportuna l'eventuale introduzione di una norma specifica che preveda, limitatamente all'esercizio di prima applicazione dell'obbligo di accantonamento, la possibilità di utilizzare una diversa modalità di calcolo degli indicatori che parta dalle informazioni registrate nelle contabilità locali. Tale previsione, infatti, peraltro già introdotta con il dl 124/2019 e subito dopo soppressa dalla legge n.160, avrebbe l'effetto di generare incertezza nelle amministrazioni pubbliche impegnate nelle attività di allineamento e corretta alimentazione della Pcc, che la norma pone come riferimento esclusivo per il monitoraggio dei debiti commerciali. D'altra parte, l'eventuale

mancata proroga non appare convergente con gli obiettivi degli interventi messi in campo dalla Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con Anci, nei confronti degli enti locali, in particolare nei riguardi di quelli che mostrano condizioni di maggior scostamento dalla regolarità dei pagamenti e dallo smaltimento di stock di debito rilevanti. Detti interventi, infatti, incluse le iniziative in fase di avvio che mirano ad incentivare l'utilizzo esclusivo di Siope+ per la gestione dei casi complessi (note di credito, sospensione dei documenti, etc), non vanno nella direzione di un monitoraggio distribuito e diffuso nel territorio ma, al contrario, sono orientati al consolidamento del sistema centrale grazie al quale sarà possibile ottenere nel corso del 2021 risultati significativi, accentuando la tendenza al miglioramento della gestione del debito commerciale che già si è rilevata con riferimento al triennio 2017-2019 e al primo semestre del 2020. Infine Anci ricorda che l'imposizione già nel 2021 di obblighi formali di accantonamento rischia di produrre impatti controproducenti sulle situazioni finanziarie più fragili.

— Riproduzione riservata —

L'INTERVENTO

## Nuove assunzioni senza i vecchi paletti

Per applicare correttamente il nuovo regime assunzionale occorre abrogare i vincoli previgenti sulla spesa di personale. L'art. 33 del dl 34/2019 ha introdotto un nuovo meccanismo in base al quale le assunzioni a tempo indeterminato di regioni, enti di area vasta e comuni sono subordinate alla loro sostenibilità finanziaria in relazione alle entrate correnti. La disciplina attuativa, tuttavia, fa emergere problemi applicativi non di poco conto considerando che i principi ispiratori delle due discipline, quali, contenimento della spesa del personale da un lato e sostenibilità di bilancio della stessa dall'altro, si fondano su presupposti alquanto dicotomici. Queste le principali discrasie:

a) le previsioni richiamate nella parte in cui escludono la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante dall'applicazione dei nuovi criteri, implicitamente affermano che i limiti di contenimento della legge n. 296/2006 rimangono operanti. In conseguenza, tutte le amministrazioni destinatarie dell'innovato regime assunzionale dovranno comunque continuare a quantificare il tetto dei vincoli ad esse applicabili. In conseguenza la governance, i responsabili del personale e finanziari degli enti territoriali nonché i revisori degli enti locali, dovranno continuare a tenere in considerazione il vincolo del contenimento della spesa ancora prima di valutare gli effetti dell'applicazione dei nuovi parametri assunzionali;

b) l'art. 557 ter della legge 296/2006 in ordine alla quale in caso di violazione del vincolo di spesa imposto dal combinato disposto dei commi 557 e 557 quater del medesimo articolo si produce il divieto di assunzioni nell'esercizio successivo a quello dello sfioramento. Ebbene se il regime del comma 557 continua ad operare, dovrebbe ritenersi che un eventuale sfioramento del «tetto di spesa» relativo, nel rispetto tuttavia del nuovo meccanismo di cui all'art. 33, vada comunque preso in considerazione. Nei dm, infatti, pur essendosi confermata la vigenza delle norme in questione (557 e 557 quater) non si rinviene alcun riferimento al permanere o meno delle conseguenze ostative derivanti da una loro violazione. A parere di chi scrive, tuttavia, l'effetto derogatorio di cui all'art. 33 farebbe cadere anche l'applicazione del vincolo in oggetto atteso che una soluzione diametralmente opposta si porrebbe quale elemento in grado di alimentare una violazione del principio di non contraddizione che impronta l'ordinamento giuridico;

c) l'art. 3, comma 10 bis, del dl 90/2014, rispetto al cui disposto ci si chiede se il revisore dell'ente locale debba certificare solo il rispetto del vincolo dei commi 557 quater e 562; debba procedere ad una doppia verifica, certificando il rispetto di entrambe le tipologie del vincolo e includendo, quindi, anche le risultanze dell'applicazione dell'art. 33, del dl /2019 o debba certificare (ex comma 10 bis) la corretta quantificazione del valore soglia e dell'utilizzo delle facoltà assunzionali come determinati ai sensi del citato art. 33 non rivolgendosi attenzione ai precedenti «tetti di spesa».

Sul punto, atteso che il meccanismo di cui all'art. 33 appare derogatorio ai vincoli dei commi 557 quater e 562, si ritiene che la certificazione ex comma 9 bis permanga, ma debba acclarare solo il rispetto dei nuovi principi basati sulla coerenza del Ptfp con i valori soglia e la compatibilità con gli equilibri pluriennali di bilancio (asseverati, questi ultimi, ai sensi dell'art. 33). Ci si chiede, infine, se l'effetto derogatorio previsto dal nuovo meccanismo di cui all'art. 33 possa comunque produrre analoghe conseguenze, ovvero la possibilità di non applicare il taglio del 50% della spesa per lavoro flessibile prevista dall'art. 9, comma 28 (sesto periodo del comma in questione relativo all'osservanza dei «tetti di spesa» ex 557 quater e 562). Ove si tendesse ad aderire alla tesi prospettata in precedenza della contabilizzazione di entrambi i vincoli, l'ente si troverebbe nella situazione di superare il tetto di spesa utilizzando le capacità assunzionali che il mancato superamento del valore soglia della propria fascia demografica gli consente. Al contempo opinando per il non superamento dell'effetto preclusivo del comma 28, si violerebbe il relativo vincolo, subendo le conseguenze di un abbattimento della capacità assunzionale.

Giampiero Pizziconi  
magistrato della Corte dei conti

## Imu porti, pronti i ristori per i comuni

Pronti i ristori ai comuni per il mancato gettito Imu a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali. Lo dispone il decreto dei ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno il 22 dicembre 2020, anticipato sul sito del Dipartimento delle finanze, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

I comuni interessati, come si legge nell'allegato A che contiene lo schema di riparto del contributo compensativo e la nota metodologica, sono solo 11, gli immobili interessati sono 62 e l'importo ammonta a euro 614.738,79, mentre la perdita di gettito annua per l'Imu quota stato è stimata in circa 1,5 milioni di euro.

Il meccanismo di attribuzione del ristoro origina dall'art. 1, comma 578, della legge n. 205/2017 che dispone che dal 1° gennaio 2020 le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale, adibite alle operazioni e ai servizi portuali, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1 anche se affidati in concessione a privati.

La stessa destinazione è riservata alle banchine e alle aree scoperte dei porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi; sono invece esclusi gli immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qua-

lora presentino autonomia funzionale e reddituale.

Il comma 579 ha permesso agli intestatari degli immobili in esame di presentare, dal 1° gennaio 2019, atti di aggiornamento per la revisione del classamento degli immobili censiti in categorie catastali diverse dalla E/1.

Naturalmente poiché il classamento nella categoria catastale E1 comporta l'esenzione dall'Imu e della soppressa Tasi - alla quale si applicava l'esenzione per i fabbricati classificati nella categoria E/1 - le nuove operazioni hanno determinato effetti negativi sul gettito per le casse comunali, di cui ha tenuto conto il legislatore che col comma 582 ha fissato un contributo annuo di 9,35 milioni di euro dal 2020, da ripartire tra i comuni interessati. Pertanto, come si legge nelle premesse del decreto, il contributo deve essere distribuito sulla base del mancato gettito dell'Imu e della Tasi in vigore fino al 2019.

La ripartizione è stata effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall'Agenzia delle entrate al Mef e relativi alle rendite proposte nel corso del 2019 o d'ufficio e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019.

Un successivo passaggio è previsto entro il 30 aprile 2021, quando si procederà alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2021, dall'Agenzia delle entrate al Mef, relativi alle rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel 2019.

Ilaria Accardi